

Determinazione 18 novembre 2025, n. 04/2025 - DINE

Nuovo sistema telematico per la raccolta delle informazioni di riconciliazione dei dati patrimoniali per le imprese soggette alla regolazione ROSS-base.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 18 novembre 2025

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l'allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027" e s.m.i. (RTTG 2024-2027);
- la deliberazione 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM, recante il "Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031" s.m.i. (di seguito: TIROSS 2024-2031);
- la deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/r/COM, recante "Criteri applicativi della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) per i servizi di trasporto del gas naturale e trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL, recante i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) ed il relativo allegato A (RTTE 2024-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) recante i criteri di regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 e i relativi Allegato A, "Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (TIT 2024-2027), come successivamente modificato e integrato, e Allegato B "Testo integrato delle

disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica" (TIME 2024-2027), come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM recante disposizioni per l'adeguamento di specifici istituti della regolazione ROSS-base e introduzione sperimentale di strumenti regolatori per l'evoluzione della regolazione verso il ROSS-integrale nonché modifiche al TIROSS e alla deliberazione 497/2023/R/COM;
- il manuale di contabilità regolatoria pubblicato nella pagina dedicata alla separazione contabile del sito internet dell'Autorità e aggiornato annualmente (di seguito: manuale di contabilità regolatoria).

Considerato che:

- ai fini delle determinazioni tariffarie delle attività infrastrutturali è necessario, con riferimento a ciascun anno del periodo di regolazione, che i dati relativi al capitale investito a fini regolatori trasmessi all'Autorità dalle imprese mediante specifiche raccolte o specifiche proposte tariffarie (di seguito: raccolte RAB) siano desunti dai bilanci certificati della società; a tal fine, ai sensi della regolazione vigente, il legale rappresentante della società attesta la conformità e riconciliabilità dei dati delle raccolte RAB con quelli desumibili dai documenti contabili della società;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del TIUC, nella redazione dei prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni, l'esercente assicura la coerenza dei valori relativi alle movimentazioni ivi riportate con quanto indicato come incrementi o decrementi patrimoniali nelle raccolte dati operate dall'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie; tra queste, rilevano, in primo luogo, le raccolte RAB;
- nel paragrafo 21.5 del manuale di contabilità regolatoria, relativo a "I prospetti di movimentazione delle immobilizzazioni", si sottolinea la necessità che le variazioni annue relative agli incrementi patrimoniali dovuti ad acquisti o costruzione di nuovi asset dichiarati nel prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, siano oggetto di opportuna riconciliazione con gli incrementi che le imprese comunicano in sede di raccolte RAB, a tal fine *"utilizzando per ciascuna attività un prospetto a libera scelta"*.

Considerato che:

- con il punto 2, comma (iii) della deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della allora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia), tra le altre cose, di definire in modo puntuale i criteri di rendicontazione della spesa e le modalità di riconciliazione dei dati trasmessi ai fini tariffari con i dati dei rendiconti annuali separati (di seguito: CAS), convocando se necessario anche tavoli tecnici di approfondimento con le imprese;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 2024, le modalità applicative dei criteri ROSS-base previsti dal TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Considerato che:

- l'utilizzo, previsto dal manuale di contabilità regolatoria, di prospetti di riconciliazione redatti dalle imprese con formati a libera scelta e spesso tra loro di formato diverso, ha reso difficoltosa l'analisi dei prospetti medesimi ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici dell'Autorità;
- al fine di superare le suddette criticità e di favorire una standardizzazione delle informazioni messe a disposizione dagli operatori ai fini dell'applicazione della regolazione tariffaria ROSS, sono stati svolti approfondimenti anche tramite confronto con alcuni operatori soggetti alla regolazione ROSS;

Ritenuto che:

- in ossequio a quanto disposto al punto 2, comma (iii) della deliberazione 163/2023/R/COM, sia necessario avviare una specifica raccolta per consentire la puntuale riconciliazione dei dati relativi agli incrementi patrimoniali trasmessi ai fini tariffari nelle raccolte RAB e i dati risultanti dai CAS;
- sia opportuno dare avvio a una specifica raccolta dati telematica finalizzata alla riconciliazione degli incrementi patrimoniali risultanti dai CAS con quelli risultanti dalle raccolte RAB (di seguito: raccolta di Riconciliazione);
- in ottica di gradualità, sia opportuno limitare, in una prima fase l'obbligo di compilazione della raccolta di Riconciliazione alle imprese che applicano la regolazione ROSS-base;
- sia opportuno fornire tramite opportuno manuale le modalità di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti

DETERMINA

1. di dare avvio, per le imprese che applicano la regolazione ROSS-base, tramite apposito comunicato, alla nuova raccolta dati di Riconciliazione tra gli incrementi patrimoniali riportati nei CAS e i corrispondenti dati patrimoniali inviati ai fini tariffari tramite le raccolte RAB;
2. di prevedere che, per la compilazione e l'invio della raccolta di Riconciliazione, le imprese tenute abbiano a disposizione 30 (trenta) giorni dalla data di apertura della raccolta medesima, ad eccezione della prima edizione per la quale il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni;
3. di prevedere che i termini di invio della raccolta dati decorrano:
 - i. per la prima edizione, dalla data di pubblicazione della presente determina;
 - ii. per le edizioni successive alla prima, una volta avviata ciascuna edizione della raccolta, dalla data di invio dei CAS o, se successiva, dalla data di invio della raccolta RAB;

4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità, il Manuale operativo contenente le istruzioni per l'accesso e l'utilizzo della nuova raccolta telematica di Riconciliazione di cui al punto 1;
5. di prevedere che il Manuale operativo definisca nel dettaglio le modalità per l'invio della raccolta di Riconciliazione di cui al punto 1 da parte delle imprese e che lo stesso venga aggiornato periodicamente a cura della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
6. di prevedere che non siano ammissibili modalità diverse dalla raccolta di Riconciliazione per le informazioni di cui al precedente punto 1 da parte di imprese tenute alla stessa;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 18 novembre 2025

IL DIRETTORE
Marta Chicca